



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Ord. 4

Prot. 2851

li, 10 Agosto 2016

OGGETTO: ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale. Via Milano nel tratto compreso dalla fine del centro abitato e gli allevamenti Flli Bertoglio: Istituzione del divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 T eccetto mezzi agricoli per accesso fondi laterali

IL SINDACO

Premesso che la strada via Milano è la strada d'accesso al centro abitato da chi proviene dalla exSS234 direzione Sesto ed Uniti;

Evidenziato che sono stati eseguiti dei lavori di ampliamento della sede stradale nei pressi della intersezione con la ex SS234 Codognese che consentono il transito fino agli accessi delle attività presenti di veicoli superiori alle 3,5 T;

Visto che la strada è a doppio senso di circolazione;

Ritenendo che il tratto di strada di via Milano compreso tra la torre dell'acquedotto e gli allevamenti F.lli Bertoglio per le dimensioni ridotte della carreggiata e la conformazione della strada con presenza di curve molto strette e banchine cedevoli non sia idonea al transito di veicoli di grosse dimensioni;

Evidenziato che l'accesso al centro abitato dei veicoli superiori alle 3,5 T è garantito dalla via delle Industrie che si innesta da sulla ex SS234 Codognese a circa 2 km dalla via Milano;

Visto che il tratto di strada interessato è l'unico accesso ai fondi laterali;

Ritenuto di adottare su detta strada provvedimenti vari a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

Visti gli art. 5.6.7.37 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche;

Visto il D.Lvo 267/2000;

ORDINA

L'adozione del seguente provvedimento:

Divieto di transito per i veicoli superiori alle 3,5 T in via Milano nel tratto compreso tra la torre dell'acquedotto e gli Allevamenti F.lli Bertoglio eccetto mezzi agricoli per accesso fondi laterali

DISPONE

-

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione di idonea segnaletica.

Avvisa

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al TAR della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO
(Lazzari Roberto)